

Bruxelles, 7 marzo 2025
(OR. en)

6778/25

ENV 121
CLIMA 50
ENER 52
TRANS 51
SOC 110
FIN 266
RESPR 5
COH 13
CADREFIN 15

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 5 marzo 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2025) 880 final

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 880 final.

All.: C(2025) 880 final



Bruxelles, 5.3.2025
C(2025) 880 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima

Comunicazione della Commissione

Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima

1.	BASI COMUNI	3
1.1	Definizione del principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile.....	3
1.2	Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH	4
1.3	Principi guida nell'ambito del Fondo sociale per il clima	6
1.3.1	Impatto del ciclo di vita.....	7
1.3.2	Effetti diretti e indiretti	7
1.3.3	Prevenzione degli effetti di dipendenza	8
1.3.4	Migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche	8
1.3.5	Coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali del diritto dell'UE	9
2.	APPLICAZIONE DELLE BASI COMUNI	9
2.1.	Attività o attivi che figurano negli allegati settoriali.....	10
2.2.	Attività e attivi che non figurano negli allegati settoriali.....	11
2.3.	Attività in linea con il contributo sostanziale ai sensi della tassonomia dell'UE e con i criteri di vaglio tecnico DNSH	13
2.4.	Prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU.....	13
2.5.	Distinzione tra misure e investimenti che beneficiano del Fondo sociale per il clima	14

Comunicazione della Commissione

Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima

Scopo dei presenti orientamenti tecnici è aiutare le autorità nazionali nella preparazione e nell'attuazione dei rispettivi piani sociali per il clima, in linea con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'UE.

Il presente documento si basa sui riscontri ricevuti nell'ambito dell'invito a presentare contributi sull'iniziativa (dal 30 aprile al 28 maggio 2024) e della consultazione mirata sul progetto di orientamenti (dal 18 giugno al 23 agosto 2024).

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (regolamento Fondo sociale clima) prevede che il Fondo sociale per il clima sostenga solo misure e investimenti che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do not significant harm")² ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³ (regolamento Tassonomia) ("danno significativo agli obiettivi ambientali"). Il regolamento Fondo sociale clima fa esplicito riferimento all'articolo 17 del regolamento Tassonomia, ma non menziona i successivi atti delegati e criteri di vaglio tecnico per l'attuazione del regolamento Tassonomia; dispone invece che la Commissione pubblichi orientamenti tecnici adattati all'ambito di applicazione del Fondo per orientare gli Stati membri e spiegare in che modo le misure e gli investimenti devono rispettare il principio DNSH⁴.

I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione ritiene che le misure e gli investimenti che finanziano attività e attivi ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo sociale per il clima rispettino il principio DNSH: stabiliscono basi comuni, nell'ambito del Fondo sociale clima, per definire il principio DNSH (sezione 1) e definiscono gli strumenti e gli approcci per l'applicazione pratica delle basi comuni (sezione 2). Contengono poi allegati settoriali intesi a chiarire l'applicazione del Fondo alle attività e attivi ammessi a beneficiarne.

Gli orientamenti tecnici non pregiudicano l'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento Tassonomia, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, della politica di coesione e di altri programmi e strumenti dell'UE.

I presenti orientamenti non pregiudicano la valutazione, a cura della Commissione, della compatibilità delle misure di aiuto di Stato né le norme in materia di aiuti di Stato. Per le misure e gli investimenti che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono garantire il rispetto delle condizioni di compatibilità dello

¹ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

² Come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), e al considerando 23 del regolamento Fondo sociale clima, si considera che le misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e pertanto esse dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo".

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁴ Articolo 6, paragrafo 5, del regolamento Fondo sociale clima.

strumento di aiuto di Stato applicabile⁵. Molti strumenti di aiuti di Stato, ma non tutti, contengono un riferimento al principio DNSH. Da un lato, vi possono essere casi in cui un'attività o un attivo non rispetta il principio DNSH ai sensi dei presenti orientamenti, ma un aiuto di Stato a favore della medesima attività o del medesimo attivo, oppure a favore di un'attività o un attivo simile, può essere considerato compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte le condizioni delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato⁶. Dall'altro lato, le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero stabilire condizioni di compatibilità ambientale più rigorose rispetto a quelle dei presenti orientamenti per l'attività o l'attivo che riceve il sostegno; ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando l'aiuto di Stato è concesso per contribuire a un obiettivo di tutela ambientale, nel qual caso dimostrare che l'attività o l'attivo non arreca un danno significativo all'ambiente non è sufficiente ed è necessario un contributo positivo alla tutela dell'ambiente⁷.

I presenti orientamenti tengono altresì conto dell'obiettivo del Fondo sociale per il clima di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per misure e investimenti a favore delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti vulnerabili che, in quanto tali, risentono particolarmente dell'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva ETS⁸ delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dagli edifici e dal trasporto su strada.

1. BASI COMUNI

1.1 Definizione del principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile

Ai fini dei presenti orientamenti il principio DNSH è stabilito all'articolo 17 del regolamento Tassonomia, che definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento Tassonomia come segue:

si considera che un'attività o un attivo⁹ arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sull'attivo stesso, sulle persone, sulla natura o su altri attivi;

⁵ Come indicato al considerando 40 del regolamento Fondo sociale clima, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il sostegno sia fornito nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili.

⁶ Ad esempio, l'acquisizione da parte di uno Stato membro di materiale rotabile per il trasporto passeggeri alimentato a diesel al fine di metterlo a disposizione di un operatore di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico potrebbe essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1) e indipendentemente dalla qualifica di "T21. Materiale rotabile ferroviario o tranviario che non è a emissioni zero o non è locomotrice bimodale" ai sensi dell'allegato relativo ai trasporti dei presenti orientamenti tecnici.

⁷ Ad esempio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia prevede che le infrastrutture di rifornimento di idrogeno costruite o ammodernate con aiuti di Stato forniscano esclusivamente idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, o che lo Stato membro dimostri di avere intrapreso un percorso credibile verso l'eliminazione graduale, entro il 2035, dell'idrogeno non rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, diversamente da quanto stabilito nell'allegato relativo ai trasporti dei presenti orientamenti, in cui la costruzione e l'ammodernamento delle stazioni di rifornimento di idrogeno sono ritenute conformi al principio DNSH a prescindere dall'intensità di carbonio dell'idrogeno fornito.

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁹ Il regolamento Fondo sociale clima fa riferimento a misure e investimenti che, in ultima istanza, sostengono attività e attivi e pertanto gli orientamenti fanno sistematicamente riferimento ad attività e attivi.

- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Solo le attività o gli attivi che si ritiene non arrechino un danno significativo a nessuno di questi sei obiettivi ambientali possono essere considerati conformi al principio DNSH.

1.2 Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH

Il rispetto della legislazione ambientale applicabile, nazionale e dell'UE è un prerequisito per evitare di pregiudicare in modo significativo i sei obiettivi ambientali. Per semplicità i presenti orientamenti e i relativi allegati non ripetono quindi le prescrizioni applicabili della legislazione ambientale dell'UE e stabiliscono invece principi e criteri mirati che si basano su essa e la integrano, ove necessario, per garantire che un'attività o un attivo non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi elencati nella sezione 1.1. L'applicazione dei principi stabiliti nei presenti orientamenti e dei criteri elencati negli allegati dovrebbe essere proporzionata all'entità del danno causato dall'attivo o dall'attività.

Le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), le valutazioni ambientali strategiche (VAS) e la verifica climatica e di sostenibilità possono essere utilizzate per dimostrare la conformità al principio DNSH nei modi seguenti:

- per i progetti che richiedono una VIA¹⁰ a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ (direttiva VIA), la procedura VIA e le conclusioni sull'impatto ambientale di un progetto possono essere utilizzate per contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2;

¹⁰ Ai sensi della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE), i grandi progetti edilizi o di sviluppo nell'UE devono essere valutati in primo luogo sotto il profilo del loro impatto sull'ambiente, valutazione che deve essere fatta prima dell'inizio del progetto. La direttiva VIA si applica a una vasta serie di progetti pubblici e privati, che figurano negli allegati I e II della direttiva:

1. VIA obbligatoria (allegato I): tutti i progetti elencati nell'allegato I (ad esempio ferrovie per il traffico a lunga distanza, autostrade) sono considerati aventi effetti significativi sull'ambiente e sono pertanto obbligatoriamente soggetti a una VIA; o
2. VIA a discrezione degli Stati membri sulla base di una verifica (allegato II): per i progetti elencati nell'allegato II (ad esempio progetti di sviluppo urbano o industriale, strade, sviluppo turistico e opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua), la decisione di sottoporre un progetto a VIA spetta alle autorità nazionali. Questa decisione è adottata attraverso la "procedura di verifica", che valuta gli effetti dei progetti sulla base di soglie/criteri o di un esame caso per caso. A tal fine le autorità nazionali devono prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA e le informazioni fornite dal committente sulla base dell'allegato II.A.

¹¹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

- per i progetti realizzati nell'ambito di piani o programmi per i quali è obbligatoria una VAS¹² conformemente alla direttiva 2001/42/CE¹³, le procedure svolte ai fini della VAS potrebbero contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2. Per dimostrare il rispetto del principio DNSH è necessario che la valutazione degli effetti nell'ambito della procedura VAS, compreso un coinvolgimento significativo del pubblico nel processo decisionale¹⁴, riguardi tutti gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento Tassonomia;
- i risultati della verifica climatica e di sostenibilità¹⁵, richiesta a norma del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ (regolamento InvestEU), prevista dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ (regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa) e ritenuta pertinente per il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ (regolamento recante disposizioni comuni), potrebbero contribuire a dimostrare la conformità al principio DNSH, secondo le modalità operative di cui alla sezione 2.

La VIA e la VAS possono contribuire a valutare la probabilità di danno significativo a uno dei sei obiettivi ambientali e a dimostrare il rispetto del principio DNSH; ai sensi delle direttive VIA e VAS, le autorità competenti devono tenere conto dei risultati della valutazione, ma possono comunque decidere di realizzare un progetto o una misura che arreca un danno significativo. Per contro, la valutazione alla luce del principio DNSH (valutazione DNSH) di cui alla sezione 2 impone l'eliminazione dai piani sociali per il clima delle misure e degli investimenti che arrecherebbero un danno significativo a uno o più dei sei obiettivi ambientali.

Poiché il rispetto della legislazione ambientale dell'UE costituisce un prerequisito per il rispetto del principio DNSH, il bilancio dell'UE non può finanziare attività o attivi la cui legittimità o regolarità è direttamente interessata da una decisione della Commissione di emettere un parere motivato conformemente alla procedura di infrazione di cui all'articolo 258 TFUE. L'attività o l'attivo interessato da una decisione della Commissione di emettere un parere motivato dovrebbe comunque essere considerato conforme al principio DNSH se di per sé rispetta la normativa dell'UE applicabile. Ad esempio, una nuova

¹² La direttiva VAS prevede lo svolgimento di una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (ad esempio per i piani e i programmi riguardanti la destinazione dei suoli, i trasporti, l'energia, i rifiuti e l'agricoltura). Per decidere se un piano o un programma rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS dovrebbero essere soddisfatti i quattro criteri seguenti:

3. è elaborato e/o adottato da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale;
4. è imposto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
5. è elaborato dai settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS;
6. definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.

¹³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

¹⁴ Ciò significa che il pubblico dispone tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa (articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VAS).

¹⁵ Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (C(2021) 5430 final).

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

¹⁸ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

costruzione potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva VIA, ma lo Stato membro in cui ha luogo la costruzione potrebbe aver recepito in modo errato la direttiva. In tal caso lo Stato membro dovrebbe garantire che il progetto sia conforme alla direttiva VIA quale prerequisito per dimostrare il rispetto del principio DNSH.

L'inclusione in un piano sociale per il clima di qualsiasi attività o attivo interessato da misure precedenti avviate a norma dell'articolo 258 TFUE (ossia una lettera di costituzione in mora o un'indagine in corso) non pregiudica eventuali ulteriori misure adottate dalla Commissione nell'ambito della procedura di infrazione, come definito nel trattato. L'attività o l'attivo rimane soggetto ai criteri DNSH di cui agli allegati settoriali dei presenti orientamenti oppure, se l'attività o l'attivo non figura negli allegati settoriali, alla valutazione DNSH descritta nella sezione 2.2 del presente documento di orientamento.

Un'attività o un attivo che ha un'incidenza su zone Natura 2000 che dipendono da misure compensative rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat)¹⁹ può essere conforme al principio DNSH, a condizione che le misure compensative producano guadagni netti in termini di biodiversità²⁰, abbiano un legame locale con il progetto²¹ e includano sistemi di monitoraggio solidi e trasparenti²².

1.3 Principi guida nell'ambito del Fondo sociale per il clima

Ai fini dei presenti orientamenti, le attività e gli attivi saranno considerati conformi al principio DNSH se soddisfano i principi guida seguenti: considerano gli effetti causati durante il ciclo di vita (1.3.1); tengono conto degli effetti diretti e indiretti (1.3.2); prevengono gli effetti di dipendenza ("lock-in") (1.3.3); adottano i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche (1.3.4); e garantiscono la coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali sanciti nel diritto dell'UE (1.3.5). È importante garantire che i criteri DNSH siano applicati in maniera proporzionata, ossia unicamente allo scopo di evitare un danno significativo.

Questi principi sono la base per i criteri stabiliti negli allegati settoriali dei presenti orientamenti (sezione 2.1) e si applicano anche alle attività e agli attivi non contemplati negli allegati (sezione 2.2). Sono coerenti con i requisiti della tassonomia dell'UE (sezione 2.3) e con le condizioni specifiche illustrate nella sezione 2.4. Si applicano infine anche a misure diverse dagli investimenti (sezione 2.5).

¹⁹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Ulteriori specifiche sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat sono contenute nella comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" (2021/C 437/01).

²⁰ Un impatto positivo misurabile ("guadagno netto") sulla biodiversità rispetto alla situazione precedente allo sviluppo del progetto. I rapporti di compensazione specifici per ciascun progetto sono fissati caso per caso, sulla base della comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" (2021/C 437/01).

²¹ L'area selezionata per la compensazione dovrebbe trovarsi all'interno della stessa regione biogeografica (per i siti designati ai sensi della direttiva Habitat) o nella stessa area di ripartizione, rotta di migrazione o zona di svernamento per le specie di uccelli (ossia siti designati ai sensi della direttiva Uccelli) nello Stato membro interessato. Gli operatori economici non possono contribuire a un fondo globale di compensazione che non garantisca azioni concrete, efficaci e misurabili relative alla regione biogeografica interessata.

²² L'attuazione delle misure compensative dovrebbe essere monitorata da scienziati preparati, sulla base di una metodologia di valutazione dei progressi e dei risultati, che dovrebbe essere comunicata apertamente al pubblico e alle autorità competenti. Il monitoraggio dovrebbe essere eseguito per l'intera durata del progetto.

1.3.1 *Impatto del ciclo di vita*

È opportuno considerare gli effetti che l'attività o l'attivo ha sull'ambiente nel suo intero ciclo di vita. Sulla base dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia, nel contesto dei presenti orientamenti il "danno significativo" dovrebbe essere valutato tenendo conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa o dell'attivo stesso e di quello dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività o dall'attivo durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Ai fini dei presenti orientamenti è sufficiente tenere conto del ciclo di vita, senza effettuare una valutazione completa: nella pratica ciò significa che non occorre eseguire un'analisi approfondita del ciclo di vita, di tipo attribuzionale o consequenziale (che includa, ad esempio, gli effetti ambientali indiretti dei cambiamenti tecnologici, economici o sociali dovuti all'attività o all'attivo). Se però è necessario e applicabile, si potrebbero utilizzare gli elementi di prova tratti da analisi o valutazioni esistenti del ciclo di vita²³. La valutazione DNSH dovrebbe includere tutte le fasi del ciclo di vita, quali produzione, uso e fine vita – insistendo su tutti i punti in cui si prevedono i danni maggiori.

Il tenere conto degli effetti del ciclo di vita spiega, ad esempio, perché per varie misure illustrate negli allegati settoriali (B3.1, B4.1, T17, per citarne alcune) sono stati stabiliti criteri che esigono la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di una determinata quota dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi. La decisione di inserire questi criteri si basa su analisi scientifiche che dimostrano i benefici ambientali, in un'ottica di ciclo di vita, della preparazione dei rifiuti per il riutilizzo o il riciclaggio anziché di altri modi alternativi di gestione, come l'incenerimento e il collocamento in discarica.

1.3.2 *Effetti diretti e indiretti*

È opportuno tenere conto sia degli impatti *diretti* che di quelli *indiretti* di un'attività o un attivo²⁴. Gli effetti diretti sono gli effetti delle attività o degli attivi a livello di progetto (ad esempio la costruzione di un edificio) o a livello di sistema (ad esempio rete ferroviaria, sistema di trasporto pubblico) che si verificano al momento della realizzazione del progetto. Gli effetti indiretti sono quelli che si verificano all'esterno dei progetti o sistemi e si possono manifestare solo dopo la realizzazione, ma sono ragionevolmente prevedibili e pertinenti.

Ad esempio, negli allegati settoriali i criteri DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi nell'ambito della misura B4.1 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" esigono che il nuovo edificio segua la gerarchia della mitigazione:

- in primo luogo, riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di spazi verdi urbani e l'impermeabilizzazione del suolo in sede di concezione del progetto, ad esempio utilizzando in modo più efficiente lo spazio edificabile esistente per fornire alloggi di alta qualità, riattivando le aree vacanti, sottoutilizzate o inutilizzate e privilegiando l'uso di terreni dismessi rispetto a terreni vergini, il riciclo dei terreni e soluzioni basate sulla natura;
- in secondo luogo, adottando misure di mitigazione, ad esempio integrando le infrastrutture verdi, l'uso di specie autoctone, materiali permeabili o altre misure per migliorare l'infiltrazione idrica;
- in terzo luogo, come ultima risorsa e in caso di impatto residuo che non può essere attenuato, attuando misure di ripristino per compensare la perdita di spazi verdi urbani e di servizi ecosistemici. Le misure di ripristino devono essere attuate a livello locale e generare un valore ecologico almeno di pari entità.

²³ Come ad esempio le analisi/valutazioni del ciclo di vita condotte per il sistema di ecogestione e audit (regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

²⁴ Questo approccio ricalca l'articolo 17 ("Danno significativo agli obiettivi ambientali") del regolamento Tassonomia, che impone di tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

I criteri DNSH combinano pertanto azioni volte ad affrontare sia gli impatti diretti (ad esempio riducendo al minimo l'occupazione e l'uso del suolo, la perdita di aree verdi urbane e l'impermeabilizzazione del suolo) sia gli impatti indiretti (ad esempio adottando misure per migliorare l'infiltrazione idrica e ridurre gli effetti potenziali dell'edificio sul ciclo idrologico, come un maggiore dilavamento e una minore infiltrazione).

1.3.3 *Prevenzione degli effetti di dipendenza*

Le attività e gli attivi conformi al principio DNSH non dovrebbero comportare effetti di dipendenza che non sono coerenti con gli obiettivi climatici dell'UE (come la dipendenza dal carbonio dovuta all'uso dei combustibili fossili) o effetti che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della durata di vita economica delle attività o degli attivi.

Ciò spiega perché negli allegati settoriali la misura B8.3 "Apparecchiature alimentate esclusivamente a combustibili fossili, compresa l'installazione di caldaie uniche" non sia considerata conforme al principio DNSH.

1.3.4 *Migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche*

Per le attività economiche o gli attivi per i quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale e/o climatico e/o con un'alta resilienza ai cambiamenti climatici, la valutazione dell'impatto ambientale e/o climatico negativo e/o della bassa resilienza ai cambiamenti climatici di ciascuna attività o ciascun attivo dovrebbe essere effettuata valutando se l'attività o l'attivo arca un danno significativo in termini assoluti. Questo approccio consiste nel considerare l'impatto ambientale e/o climatico e/o la resilienza ai cambiamenti climatici dell'attività o dell'attivo rispetto a una situazione senza effetti ambientali e/o climatici negativi e/o senza alterazioni della resilienza ai cambiamenti climatici: l'impatto non è valutato rispetto all'impatto di un'altra attività esistente o prevista che l'attività o l'attivo potrebbe sostituire.

Per le attività e gli attivi per i quali non esistono alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale e/o climatico e/o con un'alta resilienza ai cambiamenti climatici, la conformità al principio DNSH dovrebbe essere dimostrata adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e/o climatiche del settore²⁵.

I criteri DNSH stabiliti per le diverse misure nell'allegato specifico per i trasporti illustrano l'applicazione di questo principio.

- La misura T11 "Veicoli a motore alimentati a combustibili fossili" stabilisce che questi attivi mobili *"in grado di funzionare esclusivamente con combustibili fossili"* non sono considerati conformi al principio DNSH. La valutazione dell'impatto in termini assoluti di questi prodotti consente di considerare anche i veicoli più efficienti alimentati a combustibili fossili non conformi al principio DNSH. Ciò è dovuto all'esistenza di alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale e/o climatico, che sono anch'esse incluse nell'allegato (ad esempio veicoli a emissioni zero in diverse categorie).
- La misura T11 indica però anche delle eccezioni, che sono incluse come misure nell'allegato (ad esempio T9, T10) e in base alle quali i veicoli a basse emissioni di varie categorie sono considerati conformi al principio DNSH *"quando i veicoli a emissioni zero non sono una soluzione accessibile economicamente o diffondibile"*.

²⁵ Se del caso, la situazione specifica delle piccole isole e delle regioni ultraperiferiche può essere presa in considerazione al momento di individuare i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e/o climatiche in un settore.

1.3.5 Coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali del diritto dell'UE

Le attività o gli attivi che ricevono sostegno dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali generali sanciti nel diritto dell'UE, vale a dire: gli obiettivi in materia di neutralità climatica e adattamento ai cambiamenti climatici²⁶ e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione ambientale²⁷.

Questo principio spiega il motivo per cui gli allegati settoriali non includono criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici per diverse attività considerate coerenti con gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE, come ad esempio alla categoria T18 – "*Materiale rotabile ferroviario, metropolitano o tranviario a emissioni zero, compresi i relativi componenti*" o la E3 – "*Produzione di energia elettrica o cogenerazione di calore/freddo e di energia elettrica da sistemi a energia solare o da collettori solari ibridi termici fotovoltaici nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili*".

2. APPLICAZIONE DELLE BASI COMUNI


Esistono vari modi alternativi per conseguire la conformità al principio DNSH:

- le attività e gli attivi che figurano negli allegati settoriali (2.1) dovrebbero essere conformi alla descrizione e ai criteri DNSH;
- le attività e gli attivi che non figurano negli allegati settoriali (2.2) dovrebbero essere conformi al principio DNSH dimostrando il rispetto dei principi guida e utilizzando l'elenco delle attività e degli attivi esclusi di cui agli allegati settoriali, secondo il caso;
- è possibile dimostrare che le attività, siano esse incluse o meno in un allegato settoriale, sono conformi al principio DNSH dimostrando che sono in linea con i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE per il contributo sostanziale e per il principio DNSH, se applicabile (2.3);
- i prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU devono soddisfare condizioni specifiche (2.4);
- l'applicazione del principio DNSH a misure diverse dagli investimenti è trattata in una sezione specifica (2.5).

Per ciascuna misura o investimento contemplato nel piano sociale per il clima è opportuno applicare lo schema di decisione riportato in appresso.

²⁶ Quali stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), nel caso dei criteri del principio DNSH legati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

²⁷ Cfr. ad esempio la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (direttiva quadro Acque), la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) (direttiva Rifiuti), il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (PE/74/2023/REV/1, GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>) ("normativa sul ripristino della natura").



Per tutti gli approcci, se del caso, una o più condizioni DNSH specifiche dovrebbero essere incluse nei traguardi e negli obiettivi relativi alla misura o all'investimento al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, in linea con gli orientamenti relativi ai piani sociali per il clima a norma del Fondo sociale per il clima (C(2025) 881).

2.1. Attività o attivi che figurano negli allegati settoriali

Gli allegati settoriali dei presenti orientamenti illustrano le attività o gli attivi potenziali (elenco non esaustivo) che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo sociale per il clima e, secondo il caso, elencano i criteri che dovrebbero essere applicati per rispettare il principio DNSH. Vi sono applicate le basi comuni di cui alla sezione 1, in particolare i principi guida, e sono indicati gli elementi di prova illustrativi che possono essere utilizzati per dimostrare il rispetto del principio DNSH. Negli allegati figurano tre categorie di attività.

- **Attività e attivi senza ulteriori condizioni DNSH.** Per le attività o gli attivi considerati conformi per loro natura o il cui impatto, effettivo o prevedibile, sui sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è modesto, trascurabile o nullo, la conformità alla descrizione dell'attività o dell'attivo nell'allegato è sufficiente ai fini del rispetto del principio DNSH. Negli allegati settoriali non sono definiti ulteriori criteri DNSH per queste attività o attivi e la conformità alla legislazione dell'UE, ove applicabile, garantisce il rispetto del principio DNSH per i sei obiettivi ambientali: si tratta, ad esempio, di attività o attivi - come alcune attività sociali ed educative - con un impatto ambientale molto basso o trascurabile, che per loro natura rappresentano un rischio minimo per l'ambiente. Alcune attività o attivi con un'impronta ambientale molto bassa o trascurabile potrebbero richiedere lo svolgimento di attività correlate aventi un'impronta ambientale, nel qual caso si dovrebbero applicare le condizioni DNSH associate all'attività che ha un'impronta ambientale (cfr. categorie seguenti): ad esempio, se per realizzare una campagna di sensibilizzazione (impatto ambientale basso o trascurabile) è necessario acquistare un veicolo, l'acquisto dovrebbe essere fatto rispettando i criteri DNSH specificati nell'allegato relativo ai trasporti per l'attività in questione.
- **Attività e attivi con condizioni DNSH.** In questa categoria rientrano gli attivi o le attività che si può prevedere arrechino un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali se i criteri DNSH non sono soddisfatti. Per i restanti obiettivi ambientali senza condizioni DNSH, si ritiene che la legislazione dell'UE sia sufficiente a garantire il rispetto del principio DNSH. Per garantire che tali

attività e attivi siano conformi alle basi comuni (sezione 1), è necessario soddisfare i criteri DNSH. I criteri DNSH e le eventuali azioni che li accompagnano sono indicati negli allegati settoriali dei presenti orientamenti.

- **Attività e attivi esclusi.** Gli attivi o le attività che si ritiene arrechino un danno significativo a qualunque dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia non dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH. Si ritiene che tali attività o attivi generino effetti di dipendenza o abbiano un impatto che non è coerente con gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE (cfr. 1.3.3).

In funzione della misura o dell'investimento e della decisione della Commissione sul relativo piano, la Commissione prevede di svolgere la maggior parte della verifica nell'ambito del primo traguardo o obiettivo²⁸. Gli allegati settoriali forniscono anche, se necessario, un elenco indicativo di elementi che, per ciascun criterio DNSH, servono a dimostrare la conformità al principio. L'elenco non è vincolante per il beneficiario, che può dimostrare la conformità al principio DNSH fornendo elementi di prova simili o equivalenti, compresi i risultati di una VIA, di una VAS o della verifica climatica/di sostenibilità (cfr. sezione 1.2), purché dimostrino effettivamente tale conformità.

2.2. Attività e attivi che non figurano negli allegati settoriali

Le attività non elencate negli allegati settoriali dovrebbero essere conformi alle basi comuni di cui alla sezione 1.

In pratica, al momento della presentazione del loro piano sociale per il clima gli Stati membri dovrebbero dimostrare la conformità fornendo una valutazione DNSH strutturata sulla falsariga della tabella 1: la valutazione dovrebbe, in primo luogo, confermare che le attività o gli attivi non figurano nell'elenco delle attività e degli attivi esclusi dagli allegati settoriali; in secondo luogo dovrebbe portare alla conclusione che non è arrecato un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali nella colonna centrale della tabella (risposta "no"), fornendone la spiegazione e la giustificazione nella terza colonna. Per far sì che le attività e gli attivi siano conformi alle basi comuni di cui alla sezione 1, gli Stati membri possono ricorrere a misure di accompagnamento e investimenti.

Se necessario, occorre fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi a sostegno delle risposte alle domande nella tabella²⁹. Se l'assenza di un danno significativo non può essere giustificata e verificata dalla Commissione, le attività o gli attivi non possono essere considerati conformi al principio DNSH.

Tabella 1 Lista di controllo per la valutazione DNSH

Domanda	Sì/No	Giustificazione dell'assenza di un danno significativo, tenendo conto delle basi di cui alla sezione 1.
<i>Attività e attivi esclusi</i> - L'attività o l'attivo figura nell'elenco delle attività e degli attivi esclusi di un qualsiasi allegato settoriale?		<i>In caso di risposta affermativa, questa misura non sarà considerata conforme al principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima.</i>

²⁸ Per ulteriori chiarimenti su come valutare le condizioni DNSH, cfr. gli orientamenti relativi ai piani sociali per il clima (C(2025) 881).

²⁹ Questo processo si basa su quello applicato nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e descritto nella comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (C(2023) 6454 final).

<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che l'attività o l'attivo comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che l'attività o l'attivo conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sulla misura stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i> - Ci si attende che l'attività o l'attivo nuoccia: i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		
<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</i> - Ci si attende che l'attività o l'attivo: i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; o ii) comporti inefficienze significative, non attenuate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale ³⁰ in qualsiasi fase del suo ciclo di vita; o iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare ³¹ ?		
<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> - Ci si attende che l'attività o l'attivo comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti ³² nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
<i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i> - Ci si attende che la misura: i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione ³³ e alla resilienza degli ecosistemi;		

³⁰ Sono risorse naturali l'energia, i materiali, i metalli, l'acqua, la biomassa, l'aria e il suolo.

³¹ Per maggiori informazioni sull'obiettivo di un'economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

³² Per "inquinante" si intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente, quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento Tassonomia.

³³ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento Tassonomia, per "buona condizione" si intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che "sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di

o ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		
--	--	--

La giustificazione può basarsi, ad esempio, su uno dei seguenti riferimenti:

- a) l'attività o l'attivo ha, per sua natura, un impatto dannoso prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale secondo i principi guida di cui alla sottosezione 1.3, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per quell'obiettivo;
- b) l'attività o l'attivo risulta avere un coefficiente 100 %³⁴ di sostegno a un obiettivo ambientale o climatico, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per quell'obiettivo;
- c) l'attività soddisfa i criteri di vaglio tecnico contenuti negli atti delegati che integrano il regolamento Tassonomia per il "contributo sostanziale" a uno dei sei obiettivi ambientali, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima per il pertinente obiettivo;
- d) i risultati della VIA, della VAS, della verifica climatica o di sostenibilità, come specificato nella sezione 1.2.

Le giustificazioni di cui sopra possono essere utilizzate per uno o più obiettivi, se del caso; se non coprono tutti gli obiettivi, per gli altri occorre fornire una giustificazione relativa al rispetto del principio DNSH.

2.3. Attività in linea con il contributo sostanziale ai sensi della tassonomia dell'UE e con i criteri di vaglio tecnico DNSH

Ai fini dei presenti orientamenti, un'attività è considerata conforme al principio DNSH nell'ambito del Fondo sociale per il clima se soddisfa i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale e non arreca un danno significativo ai sensi di un atto delegato relativo alla tassonomia dell'UE³⁵ a norma dei seguenti articoli del regolamento Tassonomia³⁶: l'articolo 10, paragrafo 3, per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'articolo 11, paragrafo 3, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'articolo 12, paragrafo 2, per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, l'articolo 13, paragrafo 2, per la transizione verso un'economia circolare, l'articolo 14, paragrafo 2, per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e l'articolo 15, paragrafo 2, per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

2.4. Prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU

Ai fini dei prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri in applicazione del regolamento InvestEU di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Fondo sociale clima, la Commissione ritiene che l'applicazione degli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) in combinazione con l'applicazione delle pertinenti politiche del partner

autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse".

³⁴ Per monitorare le spese del Fondo sociale per il clima si dovrebbe usare la metodologia riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando 23 del regolamento Fondo sociale clima).

³⁵ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1) (atto delegato "Clima") e regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (GU L, 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj) (atto delegato "Ambiente").

³⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (PE/20/2020/INIT, GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>) (regolamento Tassonomia).

esecutivo relative all'attuazione del Fondo InvestEU (in particolare il quadro di sostenibilità ambientale e sociale della BEI, la "tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025" del Gruppo BEI, la "politica ambientale e sociale 2019" della BERS e la "metodologia per determinare l'allineamento della BERS all'accordo di Parigi" della BERS) siano sufficienti a dimostrare l'assenza di un danno significativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento Fondo sociale clima.

Gli accordi di garanzia per partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI e dalla BERS devono includere disposizioni, se del caso, per allinearsi ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati relativi alla tassonomia per il pertinente obiettivo ambientale o rispondere a criteri analoghi a quelli della politica del Gruppo BEI di cui sopra o applicare le disposizioni generali degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" per il Fondo sociale per il clima.

2.5. Distinzione tra misure e investimenti che beneficiano del Fondo sociale per il clima

In linea con la definizione contenuta negli orientamenti per i piani sociali per il clima, le misure hanno caratteristiche diverse dagli investimenti. Per alcune misure può essere più difficile quantificare l'impatto diretto e l'impatto indiretto primario. Prendere misure in alcuni settori, tra cui gli alloggi, i trasporti e l'energia, può contribuire notevolmente alla transizione verde ma, in funzione di come sono progettate, può anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali; in altri settori invece (ad esempio informazione, istruzione, attività di sensibilizzazione e consulenza, accessibilità per le persone con disabilità) il rischio che le misure causino danno ambientale è limitato, a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde.

Pertanto il principio DNSH dovrebbe applicarsi caso per caso alle misure finanziate dal Fondo sociale per il clima in conformità con i presenti orientamenti. Se una misura può riprodurre l'impatto previsto di un'attività/un attivo soggetto al principio DNSH (ad esempio l'introduzione di un incentivo fiscale per l'acquisto di veicoli elettrici), dovrebbero applicarsi gli allegati settoriali (cfr. 2.1). Se la misura non figura negli allegati settoriali, occorre compilare la tabella di cui alla sezione 2.2, anche se si prevede che la misura non arrecherà alcun danno significativo. È infine sempre possibile applicare i criteri della tassonomia dell'UE in linea con la sezione 2.3.

* * *